

**REGOLE PER L'ISCRIZIONE E LA  
PERMANENZA NEGLI ALBI DEI CTU  
E DEI PERITI.  
PROPOSTA DI PROTOCOLLO  
D'INTESA TRA PROFESSIONI E  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.**

**PRESENTAZIONE: ING. MASSIMO MONTRUCCHIO**

**GRUPPO DI LAVORO GIURISDIZIONALE**  
Ing. Giovanni Contini (Ordine di Milano)  
Ing. Paolo Lucente (Ordine di Vicenza)  
Ing. Massimo Montrucchio (Ordine di Ferrara)  
Ing. Paolo Tabacco (Ordine di Salerno)

**Coordinamento del Consigliere Delegato Ing. Felice Monaco**

# **REGIO DECRETO N. 1368 DEL 1941**

## **«DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE»**

**Art. 15 disp. att. c.p.c. (Iscrizione nell'Albo dei CTU)**

**Art. 16 disp. att. c.p.c. (Domande d'iscrizione)**

**Art. 15 disp. att. c.p.c. (Iscrizione nell'Albo dei CTU)**

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.



**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU**

**SPECIALE  
COMPETENZA  
TECNICA**

**CONDOTTA  
MORALE  
SPECCHIATA**

**ISCRIZIONE  
NELL'ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE**

**Art. 16 disp. att. c.p.c. (Domande d'iscrizione)**

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica.



**DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU**

**CERTIFICATO DI  
NASCITA\***

**CERTIFICATO  
PENALE\***

**CERTIFICATO DI  
RESIDENZA\***

**CERTIFICATO D'ISCRIZIONE  
ALL'ALBO PROFESSIONALE\***

**CURRICULUM PROFESSIONALE**

\* Oggi può essere sostituito da autocertificazione in virtù delle Leggi Bassanini

## REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU

**ISCRIZIONE  
NELL'ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE**

**CONDOTTA  
MORALE  
SPECCHIATA**

**SPECIALE  
COMPETENZA  
TECNICA**

## AUTOCERTIFICAZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU

**DATA E LUOGO DI  
NASCITA**

**ASSENZA DI  
CONDANNE PENALI**

**RESIDENZA**

**ISCRIZIONE ALL'ALBO  
PROFESSIONALE**

**CURRICULUM PROFESSIONALE**

## REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU

ISCRIZIONE  
NELL'ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE

CONDOTTA  
MORALE  
SPECCHIATA

SPECIALE  
COMPETENZA  
TECNICA

## AUTOCERTIFICAZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU

DATA E LUOGO DI  
NASCITA

ASSENZA DI  
**NON BASTA!**  
CONDANNE PENALI

RESIDENZA

ISCRIZIONE ALL'ALBO  
**OK!**  
PROFESSIONALE

CURRICULUM PROFESSIONALE  
**NON BASTA!**

**CONDOTTA  
MORALE  
SPECCHIATA**

**Quali  
requisiti?**

**SPECIALE  
COMPETENZA  
TECNICA**

**Quali  
requisiti?**

**CONDOTTA  
MORALE  
SPECCHIATA**

**SPECIALE  
COMPETENZA  
TECNICA**

**Quali  
requisiti?**

**Quali  
requisiti?**

**LA FINALITÀ DEL PROTOCOLLO D'INTESA ELABORATO DAL CNI È  
QUELLA DI ADEGUARE LE DISPOSIZIONI DEL 1942 AI NOSTRI  
TEMPI, ANCHE RISPONDENDO ALLE DUE DOMANDE SOPRA**

# PROTOCOLLO D'INTESA ELABORATO DAL CNI

## **Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione, completa di tutti gli allegati, dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale. L'aspirante dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso la Cancelleria di competenza del Tribunale e, per consentire un'istruttoria preliminare, anche presso l'Ordine/Collegio di appartenenza.

Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza nella Provincia di Ferrara;
- la dichiarazione di essere iscritti all'Ordine/Collegio di appartenenza da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine/Collegio di appartenenza;
- la dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata;
- la dichiarazione di copertura assicurativa, indicando i dati della polizza;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle condizioni suindicate dovrà essere comunicata al Tribunale entro 30 giorni. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il *curriculum vitae* professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;
- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo.

# PROTOCOLLO D'INTESA ELABORATO DAL CNI

## Requisiti fondamentali per l'iscrizione nell'Albo dei CTU

I requisiti fondamentali per l'iscrizione nell'Albo sono:

- a) il possesso della “*speciale competenza tecnica*” (art. 15 disp. att. c.p.c.) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione;
- b) la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario.

La prova del possesso di tali requisiti, indefettibili perché possa procedersi all'iscrizione, dev'essere rigorosamente fornita nel *curriculum vitae* professionale, attestata da:

- a) documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione;
- b) dichiarazione d'aver conseguito almeno 40 'titoli' o 'meriti' negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:
  - un 'titolo' o 'merito' per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione per CTU svolto in aula (minimo 20, massimo 32);
  - due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni;
  - tre 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo).

Per i 'titoli' o 'meriti' dichiarati dovrà essere allegata la documentazione probatoria.

# PROTOCOLLO D'INTESA ELABORATO DAL CNI

## **Requisiti per la permanenza negli Albi**

Per la permanenza negli Albi è necessario dimostrare, ogni quattro anni, il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione, presentando il *curriculum vitae* professionale.

## **IL PROTOCOLLO DEFINISCE I REQUISITI PER LA CONDOTTA MORALE SPECCHIATA**

**(oltre al certificato penale pulito)**

**Dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento**

**Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'Ordine/Collegio di appartenenza**

**Dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata**

**Dichiarazione di copertura assicurativa, indicando i dati della polizza**

## IL PROTOCOLLO DEFINISCE I REQUISITI PER LA SPECIALE COMPETENZA TECNICA

**Prova dell'esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica, indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione\***

\* La relativa documentazione sarà valutata dal Comitato che cura la formazione dell'Albo (ex art. 14 disp. att. c.p.c.)

## IL PROTOCOLLO DEFINISCE I REQUISITI PER LA CONOSCENZA DELLA MATERIA DELLA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO GIUDIZIARIO (IMPRESCINDIBILE PER IL CTU)

**Dichiarazione d'aver conseguito almeno 40 'titoli' o 'meriti' negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:**

- **un 'titolo' o 'merito' per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione per CTU svolto in aula (massimo 28);**
- **due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTP svolto;**
- **due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di ausiliare di CTU svolto;**
- **due 'titoli' o 'meriti' per ogni esperienza di tirocinio affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni;**
- **tre 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTU svolto.**

## **ESEMPI DI POSSESSO DI 'TITOLI' O 'MERITI' MINIMI**

### **PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CTU**

**28 ore di corso + 6 esperienze di tirocinio negli ultimi quattro anni**

**28 ore di corso + 6 incarichi di CTP negli ultimi quattro anni**

**10 incarichi di CTP + 20 ore di corso negli ultimi quattro anni**

**20 incarichi di CTP**

### **PER LA PERMANENZA NELL'ALBO DEI CTU**

**14 incarichi di CTU negli ultimi quattro anni**

**8 incarichi di CTU + 8 incarichi di CTP negli ultimi quattro anni**

**4 incarichi di CTU + 4 incarichi di CTP + 20 ore di corso negli ultimi quattro anni**

**28 ore di corso + 4 incarichi di CTU (o 6 di CTP) negli ultimi quattro anni**

**IL PROTOCOLLO ILLUSTRATO È STATO  
SVILUPPATO CON LA CONSAPEVOLEZZA  
CHE LA GIUSTIZIA E I TRIBUNALI SONO  
COSE SERIE, E CON L'AUSPICIO CHE GLI  
ALBI DEI CTU SIANO POPOLATI DI  
PROFESSIONISTI FORMATI,  
QUALIFICATI E COMPETENTI,  
A TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ**

# CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**Gdl Giurisdizionale: Consigliere delegato Ing. Felice Monaco  
GTT Protocollo CTU**

## **Proposta di protocollo d'intesa tra Tribunale ed Associazioni professionali avente ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti.**

### **Premessa**

I requisiti per l'iscrizione negli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti non sono rigorosi, sebbene essi svolgano una funzione d'importanza rilevante non solo nell'ambito dei procedimenti civili e/o penali in cui sono nominati dai giudici, ma addirittura nella società, visto l'elevato tasso di litigiosità e il numero di processi nel nostro paese. Dunque essi rivestono un importante ruolo sociale e per espletare al meglio la loro funzione devono attenersi a precisi principi e doveri. Malgrado ciò, la loro iscrizione negli Albi è ancora regolata da una norma che risale al 1942, certamente inadeguata ai nostri tempi.

Si fa riferimento all'articolo 15 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che così recita: *“Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo”*.

Per l'iscrizione negli Albi non è necessaria una certificazione che attesti la speciale competenza tecnica. Infatti, *“Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia”*, ma di fatto, non essendo stati stabiliti i requisiti necessari per poter vantare tale *“speciale competenza”*, generalmente ottengono l'iscrizione semplicemente coloro che risultano iscritti all'albo professionale e possiedono un certificato penale illibato. Ma ciò spesso non basta per ricoprire il ruolo di CTU o Perito, considerato che nove volte su dieci le sue conclusioni vengono assunte dal giudice e costituiscono la motivazione tecnica della sentenza, e ciò trova suffragio in numerosi pronunciamenti della Cassazione che hanno affermato che se il giudice aderisce alle conclusioni del CTU non deve fornire motivazioni. E capita raramente che il giudice valuti negativamente l'operato del proprio consulente tecnico e non aderisca alle sue conclusioni, visto che lo nomina appositamente per supplire alle proprie lacune tecniche. La seconda ragione per cui la norma che regola l'accesso negli Albi dei CTU e dei Periti risulta oggi carente risiede nel fatto che non è previsto un percorso formativo specifico per acquisire le conoscenze tecnico-giuridiche necessarie (il sapere tecnico-scientifico non è infatti sufficiente per lo svolgimento della specifica attività). Ciò è paradossale se si pensa che è invece previsto da specifiche norme di legge un corso abilitante per svolgere altri tipi di attività quali, per esempio, il coordinatore per la sicurezza o il professionista antincendio (corso di 120 ore), l'agente immobiliare (200 ore), l'insegnante della scuola secondaria (1500 ore), l'estetista o la parrucchiera (1800 ore).

Questa situazione si ripercuote certamente sulla qualità della tecnica nel processo, argomento di cui si discute anche nelle commissioni di Ingegneria Forense istituite presso gli Ordini, le Consulte e il CNI.

Seguendo il percorso tracciato nell'ambito delle professioni sanitarie, si potrebbero ottenere dei risultati anche nel campo delle professioni tecniche. Infatti, in seguito

all'emanazione della Legge 24/2017 (la c.d. Legge Gelli Bianco) che riguarda il riordino delle professioni sanitarie e che all'articolo 15 tratta della "*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*", è stato siglato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, che definisce criteri applicativi condivisi a livello nazionale per la formazione degli albi. Sono seguite analoghe convenzioni siglate da altre categorie: chimici, fisici, psicologi ecc.

Per quanto concerne le professioni tecniche - non essendo intervenuto il legislatore per emanare l'omologo articolo 15 della Legge Gelli Bianco - negli ultimi tempi diversi ordini professionali e tribunali hanno collaborato per definire, a livello locale, protocolli d'intesa aventi ad oggetto le regole per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo dei CTU e dei Periti.

## **1. Finalità**

Il presente protocollo d'intesa risponde a quanto previsto al summenzionato art. 15 disp. att. c.p.c.

## **2. Domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente e presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale specificato. L'aspirante dovrà anche depositare la relativa copia di cortesia, completa di tutti gli allegati, presso l'Ufficio CTU del Tribunale e, per consentire un'istruttoria preliminare, anche presso l'associazione professionale di appartenenza (intesa come l'Ordine, il Collegio o qualsiasi altro Ente).

Si dovrà utilizzare il modulo predisposto dal Tribunale che comprende:

- la dichiarazione del luogo e della data di nascita;
- la dichiarazione di avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale;
- la dichiarazione di essere iscritti all'associazione professionale di appartenenza da almeno cinque anni, di essere in regola con il pagamento delle quote annuali d'iscrizione e di non avere riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi formativi dell'associazione professionale di appartenenza;
- la dichiarazione di essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale alla cassa di categoria o gestione separata;
- la dichiarazione di copertura assicurativa, indicando i dati della polizza;
- la dichiarazione d'iscrizione al ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).

Qualsiasi variazione delle condizioni suindicate dovrà essere solertemente comunicata al Tribunale. In ogni caso tutte le suddette condizioni devono essere confermate al momento del conferimento del singolo incarico.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- il *curriculum vitae* professionale che contenga gli elementi di valutazione indicati nel presente protocollo;
- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa secondo la tariffa vigente e le modalità indicate nel modulo.

Il Comitato che cura la formazione degli Albi (art. 14 disp. att. c.p.c. e art. 68 disp. att. c.p.p.) si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 30 settembre per esaminare le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 31 marzo per esaminare le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre. Ad ogni adunanza segue l'aggiornamento degli Albi.

### **3. Requisiti fondamentali per l'iscrizione negli Albi dei CTU e Periti**

I requisiti fondamentali per l'iscrizione nell'Albo sono:

- a) il possesso della “*speciale competenza tecnica*” (art. 15 disp. att. c.p.c.) nelle materie per cui si richiede l'iscrizione;
- b) la conoscenza della materia della consulenza tecnica in ambito giudiziario.

La prova del possesso di tali requisiti, indefettibili perché possa procedersi all'iscrizione, dev'essere rigorosamente fornita nel *curriculum vitae* professionale, attestata da:

- a) documentata esperienza professionale in ciascuna delle specializzazioni o macroaree nelle quali si dichiara di possedere la speciale competenza tecnica (massimo tre), indicando le attività svolte nel proprio percorso professionale e/o le posizioni ricoperte, l'eventuale possesso di certificazioni o di qualunque altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione;
- b) dichiarazione d'aver conseguito almeno 40 'titoli' o 'meriti' negli ultimi quattro anni secondo le seguenti modalità:
  - un 'titolo' o 'merito' per la frequentazione di ogni ora di corso di formazione per CTU svolto in aula (massimo 28);
  - due 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTP e/o di ausiliare di CTU e/o per ogni esperienza di tirocinio affiancando CTU già iscritti nell'Albo da almeno cinque anni;
  - tre 'titoli' o 'meriti' per ogni incarico di CTU svolto (considerato che il Giudice ha facoltà di nominare anche consulenti non inseriti nell'Albo).

Per i 'titoli' o 'meriti' dichiarati dovrà essere allegata la documentazione probatoria.

### **4. Valutazione del possesso dei requisiti**

Il possesso dei requisiti sarà valutato dal Comitato, che esaminerà la documentazione allegata alla domanda di iscrizione.

### **5. Provvedimenti del Comitato**

Nel caso in cui sia esibita una documentazione insufficiente, il Comitato inviterà l'istante ad integrare la domanda, rinviando l'esame ad altra successiva adunanza.

Nel caso in cui sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza solo in una o due delle specializzazioni o macroaree dichiarate, il Comitato accetterà la domanda di iscrizione solo per queste.

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso dei requisiti, il Comitato rigetterà la domanda di iscrizione, imponendo la ripresentazione della candidatura decorsi almeno due anni dalla data del provvedimento negativo.

### **6. Requisiti per la permanenza negli Albi**

Per la permanenza negli Albi è necessario dimostrare, ogni quattro anni, il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 3, presentando il *curriculum vitae* professionale.

### **7. Revisione degli Albi**

La revisione sistematica degli Albi, che sono pubblicati sul sito web del Tribunale, è compiuta ogni quattro anni.

### **8. Entrata in vigore**

Il protocollo d'intesa sarà operativo a far data dal ...

Roma, aprile 2019